



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Le principali novità in materia di protezione internazionale nell'Unione europea

di Anna Pitrone *

1. Introduzione

Come è noto, il Trattato di Amsterdam ha provveduto alla comunitarizzazione del diritto di asilo, attraverso il trasferimento al pilastro comunitario della competenza in materia di visti, asilo e immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone; ciò non ha però comportato una generale competenza in materia di asilo, limitandosi l'allora art. 63 TCE ad attribuire alla Comunità competenze relative alla definizione, entro un periodo di cinque anni, di misure in materia di asilo, che contenessero norme minime, lasciando agli Stati la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali, purché compatibili con il Trattato e con gli accordi internazionali.

* Ricercatrice di Diritto internazionale – Università degli Studi di Messina. Contributo sottoposto a doppio referaggio (*double blind peer review*).



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Così nell'arco della prima fase, conclusasi nel 2004, sono state adottate quattro direttive¹ – quella relativa alla protezione temporanea e le direttive note come “accoglienza”, “qualifiche” e “procedure” – due regolamenti di base del Consiglio² – che compongono il cd. “sistema Dublino” – e due regolamenti di attuazione³ – volti a dare applicazione ai primi due.

Per quanto riguarda le direttive, proprio l'ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri si è presto tradotta in una carenza sia per quanto riguarda le procedure di valutazione delle domande di asilo, che per le

¹ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, *sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi*, in GUUE L 212 del 7 agosto 2001, p. 12 ss.; direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003, *recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri*, in GUUE L 31 del 6 febbraio 2003, p. 31ss.; direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, *recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale*, in GUUE L 304, del 30 settembre 2004, p. 12 ss.; direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, *recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*, in GUUE L 326, del 13 dicembre 2005, pp. 13 ss.

² Reg. (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, *che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo*, in GUUE L 50 del 25 febbraio 2003, p. 1 ss.; Reg. (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, del 11 dicembre 2000, *che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino*, in GUUE L 316 del 15 dicembre 2000, p. 1 ss.

³ Reg. (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, *recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 343/2003*, in GUUE L 222 del 5 settembre 2003, p. 3 ss.; Reg. (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, *che definisce talune modalità di applicazione del reg. (CE) n. 2725/2002*, in GUUE L 62 del 5 marzo 2002, p. 1 ss.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

predisposizione di meccanismi di tutela dei diritti, dovuta essenzialmente alle numerose disparità esistenti nell'attuazione delle politiche di asilo tra gli Stati membri (De Pasquale 2010, 31).

Ciò emerge anche dal *Piano strategico sull'asilo* elaborato dalla Commissione nel 2008⁴, con il quale si definisce una *road map* per la realizzazione della seconda fase del sistema europeo comune di asilo, e che mette in luce come, nonostante una certa armonizzazione legislativa a livello europeo, vari fattori, fra cui la mancanza di prassi comuni, le differenti tradizioni e la diversità delle fonti di informazioni sui paesi d'origine dei richiedenti asilo, intervengono a determinare risultati divergenti.

Così la seconda fase del processo di riforma del sistema europeo comune di asilo si caratterizza per la necessità di superare i limiti sopra descritti, potendo beneficiare delle novità introdotte con il Trattato di Lisbona.

Infatti, come osservato (La Rosa 2011, 684), il Trattato di Lisbona sgancia il diritto di asilo dalla disciplina dell'immigrazione, prevedendo due autonome basi giuridiche – rispettivamente gli articoli 78 e 79 TFUE – evitando così che l'asilo possa, come avvenuto in passato, essere condizionato dall'approccio restrittivo necessario per contrastare l'immigrazione clandestina.

L'art. 78 TFUE dispone inoltre che la politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea debba offrire uno

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 17 giugno 2008, *Piano strategico sull'asilo. Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea*, COM (2008) 360 def.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e garantire il principio di non respingimento, conformemente alla Convenzione di Ginevra del 1951, al suo Protocollo del 1967, nonché agli altri trattati pertinenti.

Gli atti adottati sulla base di tale articolo, come si vedrà, non si limitano dunque a contenere norme minime, ma hanno come obiettivo quello di sviluppare appunto un sistema europeo comune di asilo.

2. La nuova normativa sull'asilo

Come detto, nella prima fase sono state adottate quattro direttive; a eccezione della direttiva 2001/55 sulla protezione temporanea⁵, da riconoscere in caso di afflusso massiccio di sfollati, al fine peraltro di promuovere un equilibrio degli sforzi degli Stati membri che subiscono tale

⁵ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, *sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi degli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze degli stessi*, in *GUUE* L 212 del 7 agosto 2001, p. 12. La direttiva prevede che il Consiglio accerti, su proposta della Commissione, l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati (ad esempio a seguito di conflitti o calamità naturali); quindi gli Stati membri devono accogliere coloro che godono della protezione temporanea, della durata di un anno e prorogabile di sei mesi in sei mesi sino a un ulteriore anno, assicurando loro una sistemazione adeguata; tale tipo di protezione non si sostituisce allo *status* di rifugiato, potendo coloro che godono della protezione temporanea presentare domanda di asilo, che sarà esaminata dallo Stato che ha concesso al richiedente la protezione prevista dalla direttiva in oggetto. Il meccanismo previsto dalla direttiva sulla protezione temporanea non è finora mai stato attivato, benché richieste in tal senso siano state avanzate dal governo italiano durante gli arrivi via mare di persone provenienti dalla Tunisia, nei primi mesi del 2011.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

afflusso, le tre direttive adottate disciplinano i vari aspetti del diritto di asilo.

Il presente lavoro intende analizzare brevemente tali atti, evidenziando al contempo le innovazioni introdotte dagli atti di refusione.

a) La direttiva “qualifiche”

Anzitutto viene in rilievo la cd. direttiva “qualifiche” sull’attribuzione a cittadini di Stati terzi o apolidi della protezione internazionale; tale protezione comprende la qualifica di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria, da riconoscere eventualmente al cittadino di Stato terzo – o apolide – che pur non possedendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, se tornasse nel paese d’origine – o nel paese nel quale aveva la dimora abituale nel caso di apolide – correrebbe il rischio di subire un danno grave e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale Stato.

La direttiva anzitutto definisce gli atti di persecuzione nonché i responsabili di tali atti o del danno grave, ricomprendendovi, oltre allo Stato ed agli attori statali, anche attori non statali nel caso in cui sia dimostrato che lo Stato, ovvero i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, non abbiano fornito adeguata protezione.

La direttiva quindi disciplina nel dettaglio il riconoscimento, la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello *status* di rifugiato, nonché della protezione sussidiaria, il cui contenuto era, a norma della direttiva in oggetto, assai più limitato rispetto al primo.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Altro aspetto critico della direttiva riguarda i soggetti che offrono protezione, vale a dire lo Stato, ovvero i partiti o le organizzazioni che, eventualmente, controllano lo Stato o una parte consistente dello stesso, purché adottino adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione. Come è stato osservato (La Rosa 2010, 663), infatti, gli attori non statali non sono vincolati al rispetto delle norme internazionali sui rifugiati e sui diritti umani, con il conseguente rischio di ridurre le garanzie concesse ai richiedenti protezione.

Così la normativa adottata nella seconda fase intende superare i limiti sopra esposti, al fine di realizzare peraltro un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale.

La direttiva 2011/95⁶ sostituisce la direttiva del 2004, contenendo norme non più minime, in linea con le nuove basi giuridiche previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La nuova direttiva, con riferimento alle criticate differenze fra lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria, tende a ravvicinare i due istituti, che vengono ora posti sullo stesso piano per quanto riguarda l'occupazione

⁶ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in GUUE L 337 del 20 dicembre 2011, p. 9.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

(art. 26), l'assistenza sanitaria (art. 30), l'accesso agli strumenti di integrazione (art. 34), nonché il ricongiungimento familiare (art. 23).

Inoltre, a norma della nuova direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato ai beneficiari di protezione sussidiaria deve essere valido, in caso di rinnovo, per almeno due anni (art. 24). Si tratta di modifiche, quelle relative alla protezione sussidiaria, assai importanti soprattutto con riferimento al nostro paese se si considera che in Italia la percentuale di coloro che ottengono la protezione sussidiaria è più alta di quella di coloro i quali ottengono lo *status* di rifugiato; secondo gli ultimi dati Eurostat, infatti, nei primi mesi del 2014, l'Italia ha riconosciuto lo *status* di rifugiato nel 13% dei casi, la protezione sussidiaria nel 24% e quella umanitaria nel 26%.

Con riferimento ad entrambi gli *status*, occorre segnalare che l'art. 32 delle direttiva del 2011, oltre a ribadire che gli Stati membri devono provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori, aggiunge l'obbligo per gli Stati membri di adoperarsi per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e a garantire pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

Ancora la direttiva amplia la definizione di «familiari» (art. 2, lett. j) ricomprendendovi, accanto al coniuge o partner e ai figli minori, anche il padre, la madre o altro adulto responsabile del beneficiario di protezione internazionale minore non coniugato.

Infine la direttiva interviene anche in un altro ambito che come accennato aveva sollevato delle critiche, vale a dire i soggetti che offrono protezione (art. 7) e la protezione all'interno del Paese d'origine (art. 8).



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Con riferimento al primo aspetto, l'art. 7 della nuova direttiva chiarisce anzitutto che la protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente dallo Stato, ovvero dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, purché abbiano la volontà e la capacità di offrire tale protezione, che ai sensi del paragrafo 2, deve essere «effettiva» e non «temporanea».

Quanto alla protezione all'interno del Paese d'origine, la direttiva chiarisce che la possibilità per gli Stati di escludere dalla protezione chi, in una parte del territorio di origine, ha accesso alla protezione, è soggetta al fatto che la persona in questione possa legalmente e senza pericolo recarsi su quella parte di territorio e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca. Inoltre viene aggiunto l'obbligo per gli Stati di disporre di informazioni precise e aggiornate, provenienti da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, sulla situazione in quella parte del Paese di origine; infine, viene eliminato il paragrafo 3 dell'art. 8 della direttiva del 2004, che prevedeva la possibilità per gli Stati di applicare il concetto di protezione interna, «nonostante ostacoli tecnici al ritorno nel Paese di origine».

b) La direttiva "procedure"

Altra direttiva che viene in rilievo è la cd. direttiva "procedure", relativa alla previsione di una procedura unica armonizzata per le domande di asilo.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

La direttiva si applica solo alle richieste di asilo introdotte sul territorio dei paesi dell'Unione europea, compresa la frontiera, o in una zona di transito. Essa non si applica necessariamente alle procedure di concessione della protezione sussidiaria; solo se nel quadro delle proprie procedure d'asilo gli Stati membri esaminano anche la qualifica del richiedente per qualsiasi altro tipo di protezione internazionale, allora dovranno applicare la direttiva a tutta la procedura.

Gli Stati membri sono tenuti anzitutto a garantire che le decisioni vengano prese sulla base di un esame individuale, obiettivo e imparziale (art. 8, par. 2). I richiedenti asilo possono rimanere nel territorio dello Stato fino a quando non sia adottata una decisione sulla loro domanda (art. 7), inoltre essi devono essere informati, in una lingua che è ragionevole supporre possano capire, della procedura da seguire, dei loro diritti e obblighi e del risultato della decisione presa dall'autorità accertante (art.10, par. 1, lett. a). Tutte le decisioni devono essere comunicate per iscritto e, qualora una domanda sia respinta, la decisione deve essere motivata e le possibilità di ricorso contro una decisione negativa comunicate per iscritto (art. 9).

Altre garanzie per i richiedenti riguardano l'assistenza di un interprete per presentare le loro argomentazioni alle autorità competenti (art. 10, par. 1, lett. b), la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o altre organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR (art. 10, par. 1, lett. c), la possibilità effettiva di consultare un legale (art. 15, par. 1), eventualmente a loro spese, e nel caso di decisione negativa dell'autorità accertante, la possibilità di richiedere l'assistenza e/o rappresentanza legale gratuita (art. 15, par. 2), anche se tale ultimo diritto può essere accompagnato da riserve ed esse-



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

re accordato solo nei procedimenti dinanzi a un giudice e non per i ricorsi o riesami ulteriori, solo rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificatamente designati dal diritto nazionale, solo se il ricorso o il riesame hanno buone possibilità di successo e solo a chi non disponga delle risorse necessarie.

Quanto agli obblighi previsti dalla direttiva in capo ai richiedenti asilo (art. 11), gli Stati membri possono imporre loro l'obbligo di cooperare con le autorità nazionali, purché necessario ai fini del trattamento della domanda, nonché l'obbligo di comparire personalmente davanti le autorità competenti, di presentare la domanda personalmente e/o in un luogo designato, ovvero di presentare i documenti che sono in loro possesso e che presentano un interesse per l'esame della domanda, come i loro passaporti.

Quanto alla procedura, in generale le decisioni sulle domande sono adottate dall'autorità accertante designata da ciascuno Stato membro; prima che l'autorità competente emetta la propria decisione, il richiedente solitamente ha la possibilità di chiedere un colloquio personale con un funzionario abilitato, il cui contenuto può essere presentato all'approvazione del richiedente; tuttavia, il rifiuto da parte del richiedente di approvare la relazione non potrà impedire all'autorità responsabile di prendere una decisione (artt. 12, 13 e 14).

I principi di base e le garanzie fondamentali previste dalla direttiva si applicano alle procedure dette "normali", potendo gli Stati membri prevedere procedure speciali che vi derogano quando si tratta di domande provenienti da una persona che ha già presentato tale domanda presso lo stesso Stato, ovvero, a certe condizioni, per pronunciarsi alla frontiera sulla concessione di un'autorizzazione di entrata sul territorio alle persone che hanno presentato una domanda (art. 24).



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Gli Stati membri possono anche decidere, nel rispetto dei principi di base e delle garanzie fondamentali previste dalla direttiva, di accelerare una procedura d'esame, nei casi previsti dalla direttiva, come ad esempio nei casi di domande poco convincenti, ovvero qualora la domanda di asilo è giudicata infondata poiché il richiedente proviene da un «paese di origine sicuro» ovvero da un «paese terzo sicuro» (art. 23, par. 4).

Gli Stati membri possono applicare la nozione di paese terzo sicuro unicamente quando le autorità competenti hanno acquisito la certezza che nei paesi terzi interessati i richiedenti non devono temere né per la propria vita né per la propria libertà a motivo della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza a un gruppo sociale specifico o alle loro opinioni politiche; inoltre occorre verificare che vengano rispettati il principio di non respingimento, conformemente alla Convenzione di Ginevra, nonché il divieto, previsto dal diritto internazionale, di adottare misure di allontanamento contrarie al divieto della tortura e di trattamenti crudeli, disumani e degradanti; infine nel paese terzo deve esistere la possibilità di chiedere lo *status* di rifugiato e, qualora tale *status* venga accordato, la possibilità di beneficiare di una protezione conformemente alla Convenzione di Ginevra (art. 27).

A quasi dieci anni dalla sua adozione, la direttiva in oggetto, più delle altre adottate in materia di asilo, ha dimostrato tutti i suoi limiti, consistenti per lo più nelle numerose deroghe concesse agli Stati; come osservato nella relativa relazione della Commissione del 2010⁷, infatti, al-

⁷ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 settembre 2010, *sull'applicazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante*



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

cune delle disposizioni e delle deroghe facoltative previste dalla direttiva hanno contribuito alla proliferazione di regimi divergenti nell'Unione; ad oggi le garanzie procedurali variano in modo considerevole tra gli Stati membri. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda le disposizioni sulle procedure accelerate, sui concetti di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro, sui colloqui personali, sull'assistenza legale e sull'accesso a un mezzo di impugnazione efficace. Di conseguenza l'obiettivo di creare condizioni di parità rispetto a procedure di asilo eque ed efficaci non è stato completamente raggiunto.

La necessità di superare tali limiti è alla base della nuova direttiva "procedure"⁸, adottata il 26 giugno 2013 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015.

L'obiettivo è quello di stabilire procedure comuni – e non più norme minime – ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale.

L'ambito di applicazione della nuova direttiva "procedure" viene espressamente esteso a tutte le domande di protezione internazionale e a tutte le procedure di revoca e non solo a quelle relative allo *status* rifugiato; inoltre nell'ambito di applicazione della direttiva ricadono non solo le domande presentate nel territorio degli Stati membri, compresa la

norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, COM (2010) 465 def.

⁸ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), in GUUE L 180 del 29 giugno 2013, p. 60.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

frontiera e le zone di transito ma anche, come viene specificato nell'art. 3, quelle presentate nelle acque territoriali.

In base all'art. 43 della direttiva, gli Stati membri possono prevedere procedure alla frontiera o nelle zone di transito esclusivamente per decidere sull'ammissibilità di una domanda ai sensi dell'art. 33 della direttiva stessa (domande inammissibili), ovvero il merito di una domanda nell'ambito della procedura di cui all'art. 31, par. 8 (procedure d'esame accelerate); la decisione nell'ambito delle procedure di frontiera deve essere presa in un termine ragionevole e comunque entro quattro settimane altrimenti il richiedente deve essere ammesso nel territorio dello Stato membro per l'esame della sua domanda conformemente alle disposizioni ordinarie.

In ogni caso il par. 1 dell'art. 43 prevede che le procedure di frontiera debbano essere conformi ai principi fondamentali e alle garanzie contenute nella direttiva, diversamente da quanto disposto dalla direttiva del 2005 che consente agli Stati membri di mantenere in vigore disposizioni in deroga ai principi e alle garanzie fondamentali introdotte dalla direttiva stessa.

L'art. 6 della nuova direttiva prevede poi che la registrazione di una domanda di protezione internazionale presentata a un'autorità competente, conformemente al diritto nazionale, avvenga entro tre giorni lavorativi, ovvero entro sei giorni se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale; il medesimo articolo prevede inoltre che gli Stati membri provvedano affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. L'art. 8 introdu-



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

ce inoltre l'obbligo degli Stati di garantire che nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera siano fornite ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi informazioni sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale, garantendo anche servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.

Altra modifica riguarda il diritto del richiedente previsto all'art. 12 a essere informato in una lingua che capisce o che è ragionevole che possa capire – e non più solo in una lingua che è ragionevole supporre che possa capire, come formulato all'art. 10 della direttiva del 2005 – della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, delle conseguenze in caso di mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con l'autorità, dei tempi e dei modi per addurre nuovi elementi.

Ancora la lett. *d*) dell'art. 12 della nuova direttiva procedure dispone che alle informazioni relative alla situazione generale esistente nel paese di origine ed eventualmente nei paesi di transito, trasmesse dall'EASO, dall'UNHCR e dalle altre organizzazioni internazionali per i diritti umani e a disposizione delle autorità nazionali incaricate di esaminare le domande e di decidere in merito, possano accedere il richiedente ed i suoi avvocati. Fra le informazioni che il richiedente protezione ha diritto di ricevere, l'art. 19 della nuova direttiva include – gratuitamente, ancorché su richiesta – quelle giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare dell'interessato.

Circa i criteri applicabili al colloquio personale, l'art. 15 introduce l'obbligo degli Stati membri di provvedere affinché la persona incaricata di condurlo abbia la competenza per tenere conto – oltre che del contesto



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

personale e culturale da cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente – anche del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità sessuale dell'interessato. Il colloquio si deve ora svolgere nella lingua prescelta dall'interessato – tranne il caso in cui esista un'altra lingua che il richiedente capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente – a mezzo di un interprete possibilmente dello stesso sesso e idoneo a garantire una comunicazione appropriata con la persona incaricata di condurre il colloquio; quest'ultima non deve indossare un'uniforme militare o di polizia.

L'art. 16 della nuova direttiva, sul contenuto del colloquio personale, introduce l'obbligo dell'autorità accertante di assicurare che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione e, in particolare, l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Ancora l'art. 11 introduce importanti novità con riferimento ai criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante; resta l'obbligo di comunicare le decisioni per iscritto, e nel caso di respingimento della domanda, si reitera l'obbligo delle motivazioni nonché dell'informazione del richiedente circa i mezzi per impugnare tale decisione negativa. Nel caso in cui invece ci si trovi di fronte a domande fondate sui medesimi motivi, gli Stati membri possono ancora adottare un'unica decisione che contempri tutte le persone a carico, introducendo però, la nuova direttiva, l'eccezione nei casi in cui ciò comporti una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età. In tali casi, all'interessato è rilasciata una decisione separata.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Infine, altra importante novità introdotta dalla nuova direttiva riguarda i tempi della procedura in esame; infatti è previsto un termine di 6 mesi per rendere la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, solo nei casi espressamente previsti dall'art. 31.

c) La direttiva "accoglienza"

Altro atto adottato nella prima fase è la direttiva "accoglienza" del 2003, che, recando anch'essa norme minime sull'accoglienza dei richiedenti asilo, si limita a contenere alcuni benefici ai richiedenti asilo – e non anche ai richiedenti protezione sussidiaria, lasciando liberi gli Stati di estenderli o meno a questi ultimi – di cui questi devono essere informati (art. 5), e che si sostanziano nella libertà di circolazione nel territorio dello Stato membro ospitante (art. 7), nell'accesso alle condizioni materiali d'accoglienza, che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute e il sostentamento degli stessi (art. 13), nel diritto all'unità familiare (art. 8), all'accesso dei minori al sistema educativo (art. 10).

Per quanto riguarda l'accesso al lavoro (art. 11), la direttiva dispone che gli Stati membri possano stabilire un periodo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro; tuttavia se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Particolare attenzione è prestata nella direttiva in oggetto alle categorie vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani e le vittime di discriminazione o di sfruttamento (art. 17).

La direttiva 2013/33⁹, da recepire entro il 20 luglio 2015, sostituisce la direttiva del 2003 e, come gli altri atti adottati in questa seconda fase, non contiene più norme minime, ma nuove norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, includendovi, dunque, anche in questo caso, i richiedenti protezione sussidiaria (art. 3).

Quanto alle condizioni di accoglienza, la direttiva riduce il termine per l'accesso al lavoro a 9 mesi (art. 15) e introduce l'obbligo per gli Stati membri, qualora questi forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, che l'ammontare dei medesimi venga fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini, pur facendo salve determinate deroghe (art. 17).

Così come la nuova direttiva procedure, anche la direttiva in oggetto amplia la definizione di familiari (art. 2) nonché la categoria di persone vulnerabili, che contiene ora oltre i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, anche le vittime di mutilazioni genitali femminili, le vittime della tratta degli esseri umani e le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali (art. 21); a questo proposito è intro-

⁹ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in *GUUE* L 180, del 29 giugno 2013, p. 96.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

dotta una procedura per la valutazione delle esigenze particolari che, si sottolinea, non può essere di carattere amministrativo (art. 22).

Ancora, accanto al diritto dei richiedenti di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici, nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e delle organizzazioni non governative riconosciute dagli Stati membri, la nuova direttiva prevede, a favore dei medesimi soggetti, anche il diritto di accesso alle strutture che ospitano i richiedenti protezione (art. 10).

Infine un aspetto ancora più rilevante della nuova direttiva consiste nelle nuove norme concernenti il trattenimento dei richiedenti; gli articoli dall'8 all'11 infatti introducono importanti garanzie per i trattenuti, nonché condizioni del trattenimento, che potrà ora essere disposto solo se necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Il nuovo sistema Dublino

I regolamenti che compongono il cd. sistema Dublino realizzano un impianto maggiormente integrato, disciplinando le modalità di identificazione dello Stato responsabile di una domanda di asilo.

Tale sistema è oggi costituito dal Regolamento Dublino III¹⁰, che ha di recente sostituito il regolamento Dublino II, e il Regolamento istitutivo

¹⁰ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, *che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per*



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

di EURODAC per il confronto delle impronte digitali, modificato con Regolamento del 2013¹¹, applicabile dal 20 luglio 2015.

A differenza delle direttive esaminate, la normativa in oggetto si pone quale obiettivo principale, non tanto il rispetto dei diritti umani dei richiedenti protezione (Morgese 2012, 147), quanto piuttosto la tutela degli interessi statali, intendendo evitare il sistema che l'inefficienza di uno Stato membro nel controllo delle sue frontiere possa avere ripercussioni negative, in termini di afflusso dei richiedenti protezione, negli altri Stati membri (La Rosa 2010, 673).

Il regolamento Dublino II di fatto sostituiva la Convenzione di Dublino firmata il 15 giugno 1990¹², sulla determinazione dello Stato membro competente a esaminare la domanda di asilo.

Il Regolamento Dublino III non modifica la sostanza di Dublino II ma apporta alcuni miglioramenti; come per il precedente, il Regolamento

l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (refusione) in GUUE L 180 del 29 giugno 2013, p. 31.

¹¹ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), in GUUE L 180 del 29 giugno 2013, p. 1.

¹² Entrata in vigore il 1° settembre 1990 per i primi dodici firmatari (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito), il 1° ottobre 1997 per Austria e Svezia, e il 1° gennaio 1998 per la Finlandia.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

del 2013 ha l'obiettivo di impedire da un lato che nessuno Stato si dichiari competente all'esame della domanda di protezione internazionale – con il conseguente trasferimento del richiedente protezione da uno Stato all'altro, fenomeno che prende il nome di “rifugiati in orbita” –, privando così il richiedente del diritto di accedere alla procedura amministrativa prevista per il riconoscimento dello *status*, dall'altro il regolamento intende evitare la presentazione di domande multiple di protezione da parte di uno stesso richiedente in diversi Stati membri – fenomeno che prende il nome di *asylum shopping* – dando agli Stati e non alle persone la facoltà di decidere in quale Stato la persona debba veder esaminata la domanda.

Come già nel Regolamento del 2003, in mancanza di particolari situazioni esplicitamente previste, la regola contenuta nel nuovo regolamento è quella della competenza dello Stato di “primo ingresso” regolare o irregolare, sulla base del presupposto di “mutua fiducia”, nel senso che tutti gli Stati si dichiarano “sicuri” ai fini della presentazione delle domande di protezione in ciascuno di essi. Tuttavia, proprio il principio di “mutua fiducia” ha nel tempo sollevato diversi dubbi applicativi, con riferimento in particolare all'ordinamento greco¹³; il nuovo regolamento

¹³ Negli ultimi anni, infatti, più volte l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati aveva descritto l'ordinamento greco deficitario sia con riferimento alla concessione dello *status* di rifugiato, sia con riferimento all'accoglienza ed al trattamento dei richiedenti asilo. Importanti interventi giurisprudenziali hanno poi confermato tali carenze; vd. Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, sent. 21 gennaio 2011, ric. n. 30696/09; Corte di Giustizia (grande sezione) del 21 dicembre 2011, cause riunite C-411 e 493/10, *N.S. c. Secretary of State for the Home Department e M.E. e altri c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform*. Più di recente



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

dunque dispone che qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente, in quanto si hanno fondati motivi per ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente; in assenza, lo stesso Stato che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente (art. 3 par. 2).

Le altre novità del Regolamento del 2013 riguardano anzitutto l'estensione dell'applicazione *ratione personae*, ricomprendendovi non solo i richiedenti asilo, ma anche i richiedenti protezione sussidiaria; ancora, anche il nuovo regolamento Dublino amplia la definizione di familiare (art. 2, comma g e h) – che comprende i soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché costituita nel paese d'origine – che si trovino nel territorio degli Stati membri, eliminando la condizione che i figli minori non coniugati siano anche a carico, mentre tra i familiari del minore non coniugato il tutore è sostituito da altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver respinto indiscriminatamente un gruppo di richiedenti asilo verso la Grecia, ritenuto appunto Paese "non sicuro". Corte europea dei diritti dell'uomo, *Caso Sharfi e al. c. Italia e Grecia*, sent. Del 21 ottobre 2014, ric. n. 16643/09.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

cui si trova l'adulto; ancora, viene introdotta la definizione di «parenti», ossia «la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale».

Gli Stati con il nuovo regolamento sono poi obbligati a condurre un colloquio individuale con il richiedente (art. 5), che va svolto da una persona qualificata, prima che sia adottata la decisione di trasferimento.

Altra novità è rappresentata dall'art. 28 sul trattenimento ai fini del trasferimento; infatti gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal regolamento, tuttavia laddove sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento dallo Stato richiedente verso lo Stato competente, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive. In caso di trattenimento, il trasferimento deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato, se tale termine non viene rispettato, la persona non è più trattenuta.

Il nuovo regolamento dedica poi una disposizione allo scambio di informazioni (art. 31) fra lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente e lo Stato membro competente relativamente ai dati personali relativi alla persona da trasferire, in modo da garantire un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate, oltre alla



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

continuità della protezione e dei diritti concessi al richiedente in materia di asilo; allo stesso scopo, l'art. 32 del nuovo regolamento dispone, al fine di somministrare assistenza medica o terapie – in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale – che lo Stato membro che provvede al trasferimento comunichi informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire.

Altra importante novità introdotta è contenuta all'art. 33, relativo al meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi, da attivare qualora la Commissione ritenga che l'applicazione del regolamento possa essere ostacolata da un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro e/o da problemi nel funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro. Il meccanismo prevede due fasi, la prima prevede che la Commissione, in collaborazione con l'*Easo-European Asylum Support Office*, rivolga raccomandazioni a tale Stato membro invitandolo a redigere un piano d'azione preventivo, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione che ne informa il Parlamento europeo; lo Stato in questione adotta quindi tutte le misure appropriate per affrontare la situazione di speciale pressione sul suo sistema di asilo o per assicurare che le carenze individuate siano risolte prima del deteriorarsi della situazione.

Qualora la Commissione ritenga che l'azione 'preventiva' non abbia posto rimedio alla situazione di rischio, essa, ancora in cooperazione con l'*Easo*, può chiedere allo Stato interessato di redigere un piano d'azione per la gestione della crisi, che deve comunque prevedere il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Nell'ambito di questa seconda fase, lo Stato deve intervenire entro tre mesi ed è tenuto inoltre, almeno ogni tre mesi, a fornire una relazione sull'attuazione del piano.

Come è stato osservato (Morgese, 2013, 20), l'assenza di conseguenze dell'eventuale inefficacia del piano di azione rende comunque poco efficace il meccanismo.

Infine occorre rilevare che il nuovo regolamento introduce nuovi termini per la procedura di presa e ripresa in carico (art. 21, 22, 23, 24, 25), allo scopo di ridurre i tempi di attesa, che sino ad oggi hanno superato anche l'anno.

A completare il quadro normativo che ha caratterizzato la seconda fase del processo di riforma del sistema europeo comune di asilo, occorre brevemente soffermarsi sul nuovo regolamento EURODAC.

Il sistema prevede l'identificazione dei richiedenti asilo, mediante la rilevazione delle impronte digitali, al fine di una corretta applicazione del Regolamento Dublino; infatti confrontando le impronte, i paesi dell'Unione possono verificare se un richiedente asilo o un cittadino straniero, che si trova illegalmente sul suo territorio, ha già presentato una domanda in un altro paese dell'Unione ovvero se un richiedente asilo è entrato irregolarmente nel territorio dell'Unione.

L'EURODAC è una struttura composta da una unità centrale istituita presso la Commissione, una banca dati centrale informatizzata ed i mezzi elettronici di trasmissione tra i paesi dell'UE e la base di dati centrale.

Le impronte sono rilevate per le persone di età non inferiore a 14 anni e vengono inviate all'unità centrale tramite punti nazionali di accesso.

Per quanto riguarda la protezione dei dati a carattere personale, i paesi dell'UE che inviano dati a EURODAC devono garantire che le im-



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

pronte siano rilevate nel rispetto della legalità e che, sempre nel rispetto della legalità, avvengano tutte le operazioni relative al trattamento, la trasmissione, la conservazione o la cancellazione dei dati stessi. La Commissione verifica la corretta applicazione del regolamento da parte dell'unità centrale e adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unità centrale; deve inoltre informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate.

Il regolamento del 2013 anzitutto comporterà l'estensione dell'ambito di applicazione del sistema ai richiedenti la protezione sussidiaria, come nel caso del regolamento Dublino; le altre novità introdotte hanno come obiettivo la riduzione del ritardo registrato nella trasmissione delle richieste da parte di alcuni Stati membri, e soprattutto del tempo che intercorre tra il rilevamento delle impronte digitali e la trasmissione all'unità centrale EURODAC, nonché il miglioramento di alcune disposizioni relative alla protezione ed al trattamento dei dati conservati; infine altra novità consiste nell'estensione dell'accesso alla banca dati, al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

4. Conclusioni

Come emerge dalla breve analisi degli atti adottati, Parlamento e Consiglio hanno voluto restare fedeli quanto più possibile alla *road map* contenuta nel Piano strategico sull'asilo del 2008, in cui la Commissione proponeva una strategia basata su tre punti: standard di protezione migliori e più armonizzati da ottenere con un maggiore allineamento delle normative nazionali sull'asilo; una cooperazione pratica effettiva e so-



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

stenuta; una responsabilità e una solidarietà maggiori fra Stati membri, e fra l'Unione e i paesi terzi.

Se gli obiettivi saranno raggiunti è troppo presto per dirlo; ad oggi è possibile solo osservare come gli atti della seconda fase risultino maggiormente garantisti per i richiedenti protezione e lascino meno discrezionalità agli Stati; tuttavia, per una corretta valutazione occorrerà inevitabilmente attendere il recepimento di tutti gli atti nei singoli Stati membri e la loro applicazione concreta. Ciò che però è già possibile sottolineare è il fatto che l'asilo, ed in generale la politica migratoria, resterà un priorità anche per la nuova Commissione, come emerge chiaramente dagli Orientamenti politici dell'allora candidato alla carica di Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker¹⁴: «I recenti drammatici eventi verificatisi nel Mediterraneo evidenziano l'esigenza per l'Europa di gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto, prima di tutto per motivi umanitari. Sono convinto che dobbiamo collaborare strettamente, in uno spirito di solidarietà, per evitare che si ripetano situazioni come quella di Lampedusa. Basandoci sui nostri valori condivisi, dobbiamo proteggere chi ne ha bisogno attuando una solida politica comune in materia di asilo. Occorre applicare integralmente il nuovo sistema comune concordato in questo settore ed eliminare le divergenze nell'attuazione a livello nazionale. Intendo inoltre vagliare la possibilità di utilizzare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per aiutare le autorità dei paesi terzi e degli Stati membri a gestire l'afflusso di profughi e le richie-

¹⁴ *"Un nuovo inizio per l'Europa – Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico"*, consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_it.pdf



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

ste di asilo nelle situazioni di emergenza intervenendo, se del caso, sul terreno nei paesi terzi maggiormente interessati».

Infine, fra gli altri obiettivi contenuti nel documento, l'adozione di nuove misure in materia di migrazione irregolare, al fine di migliorare in particolare la cooperazione con i paesi terzi, anche in materia di riammissione; l'affidamento ad un Commissario di una competenza speciale per la migrazione, incaricandolo di collaborare con tutti gli Stati membri e con i paesi terzi maggiormente interessati, nonché il rafforzamento nella protezione delle frontiere comuni europee.

Bibliografia

De Pasquale, P. (2010), *Respingimenti, rimpatri e asilo: la tutela degli immigrati irregolari nell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione europea*, 1, p. 19 ss.

La Rosa, R. (2011), *La politica europea di asilo: da "settore di comune interesse" a sistema europeo integrato*, in L. Panella, E. Spatafora (cur.), *Studi in onore di Claudio Zanghì*, Vol. III – Tomo II, Torino: Giappichelli, p. 653 ss.

Morgese, G. (2012), *Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronuncia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri*, in *Studi sull'integrazione europea*, VII, p. 147 ss.

Morgese, G. (2013), *La riforma del sistema europeo comune di asilo e i suoi principali riflessi nell'ordinamento italiano*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 4, p. 15 ss.



anno V, n. 4, 2015

data di pubblicazione: 12 gennaio 2016

Saggi

Abstract

Main New EU Rules About International Protection

Since 1999, the EU has been working to create a Common European Asylum System and improve the current legislative framework.

Between 1999 and 2005, several legislative measures harmonising common minimum standards for asylum were adopted. After the completion of the first phase, a period of reflection was necessary to determine the direction in which the Common European Asylum System should develop. The responses, together with the results of an evaluation of how existing instruments were implemented, were the basis for the European Commission's Policy Plan on asylum, presented in June 2008.

New EU rules have now been agreed, setting out common high standards and stronger co-operation to ensure that asylum seekers are treated equally in an open and fair system – wherever they apply.

Keywords: asylum, European Union, refugees, human rights, EU immigration law.